



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 12 del 22 marzo 2023

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali.

L'anno duemilaventitré il giorno 22 del mese di marzo, nella casa Comunale e precisamente nella Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

Assente		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	Assente
P	23) LONGOBARDI Giorgio	P
Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente
P	28) MINOPOLI Roberto	P
P	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	P
P	31) PALUMBO Rosario	P
P	32) PEPE Massimo	P
Assente	33) RISPOLI Gennaro	P
P	34) SAGGESE Fiorella	P
P	35) SANNINO Pasquale	Assente
P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
P	37) SAVASTANO Iris	Assente
P	38) SIMEONE Gaetano	Assente
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione e in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Aprea

Risulta presente in aula la Responsabile dell'Area Entrate dott.ssa Paola Sabadin, per l'attività di supporto tecnico.

La Presidente introduce la proposta di deliberazione di Iniziativa consiliare. n. 1 del 22/02/2023 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali. Proponente il consigliere Sergio D'Angelo.

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Polizia Municipale e Legalità che, con i relativi verbali n. 142 del 20/03/2023 e n. 137 del 14/03/2023, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale e al Collegio dei Revisori dei conti che, con nota PG/2023/223035 del 14/03/2023, ha reso il parere di competenza nei termini di favorevole, ai sensi dell'art.239 del d.lgs. 267/2000. Fa presente, altresì, che è stato trasmesso a tutte le Municipalità di cui il Consiglio della Municipalità VII che, riunitosi in data 22 03 c.a., ha espresso alla unanimità parere favorevole.

La Presidente cede la parola al proponente consigliere Sergio D'Angelo per l'illustrazione.

Il consigliere Sergio D'Angelo precisa che con l'Iniziativa consiliare si propone un piccolo Regolamento, composto da n.6 articoli che regolamentano la possibilità di compensare i crediti con i debiti. Spiega che la compensazione dei crediti e dei debiti non risolve il problema, ma risulta essere un contributo utile e prezioso per affrontare esattamente due contraddizioni ossia di un utente fornitore dell'Amministrazione Comunale che risulta essere al tempo stesso creditore e che si vede obbligato a dover pagare giustamente le imposte e a non poter però vedere soddisfatto il credito che pure vanta. Sottolinea che in buona misura i n. 6 articoli regolamentano la possibilità di una compensazione verticale, dando la possibilità agli utenti, ai cittadini, alle imprese, ma anche a personalità giuridiche, di poter decurtare dai tributi dovuti la parte eccedente per il medesimo tributo versato negli anni precedenti; la possibilità di una compensazione orizzontale ovvero la possibilità di compensare i tributi dovuti anche in relazione a imposte diverse versate in misura eccedente nelle annualità precedenti ed infine la compensazione dei crediti con i debiti, seppure limitatamente ai servizi non assoggettabili, fatta esclusione per i servizi non assoggettabili ad esecuzione. Ritiene che il Regolamento vuole essere un piccolo contributo, una scelta di civiltà, ma anche una scelta inedita perché non molti altri Comuni hanno adottato un Regolamento del genere e pertanto invita a considerare assolutamente l'utilità dell'approvazione poiché può risultare utile sia all'Amministrazione che agli utenti cittadini e quindi anche ai fornitori dell'Amministrazione Comunale.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al consigliere Palumbo che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Palumbo si complimenta per la lodevole iniziativa proposta ed evidenzia che con il Regolamento proposto si sblocca un meccanismo importante sulla gestione anche dei rapporti con tutto l'apparato economico, con il quale si sono avuti non pochi problemi determinati dalla precedente gestione amministrativa, dando la possibilità di andare a discutere anche con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in merito agli atti non notificati fin ad oggi che hanno creato danni per la gestione ordinaria e straordinaria dei servizi per la Città.

Il consigliere Guangi ringrazia il consigliere D'Angelo per l'ottimo lavoro svolto, utile a dare un po' di elasticità, nella fase post- Covid, a tutti quelli che ne hanno bisogno. Espone, poi, tre piccole osservazioni su tre punti del regolamento chiedendo al proponente se ritiene che possano essere accolte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo consiliare.

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, cede la parola all'assessore Pier Paolo Baretta per il parere.

L'assessore Pier Paolo Baretta ringrazia il consigliere D'Angelo per il lavoro fatto, ma soprattutto per aver avuto lo stimolo di mettere in campo una proposta innovativa ed importante per la Città che condivide, sia nella filosofia che nella traduzione pratica. Ritiene il Regolamento proposto sia un primo passo che avvia una semplificazione che comporta anche una riduzione dei costi non immediatamente stimabili, ma a consuntivo sicuramente. Precisa, inoltre, che risulta essere un percorso non facile ma che si inquadra nel ragionamento generale che l'Amministrazione aveva già proposto ed è molto ambizioso, per andare verso una normalità nel sistema dei pagamenti, per determinare in futuro un rapporto di normalità e regolarità amministrativa con il cittadino, contribuente e fornitore. Condivide le osservazioni poste dal consigliere Guangi che sono state accolte dal proponente ed esprime parere favorevole.

La Presidente chiede al consigliere D'Angelo che vengano formalizzate le precisazioni espresse dal consigliere Guangi.

Il consigliere D'Angelo Sergio riferisce, in attesa che vengono formalizzate le proposte emendative, che si è convenuti sull'inutilità di prevedere anche la modifica dell'ultimo capoverso dell'Art. 5.

La Presidente accoglie quanto riferito dal consigliere D'Angelo e pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n. 1 a firma del consigliere Guangi Salvatore che di seguito di riporta:

Emendamento n. 1

Sostituire all'Art. 3, comma 3 la parola " *dal contribuente*" con " *dall'Ente*" assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il consiglio la ha approvata alla unanimità.(**allegato n. 1**)

La Presidente pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n. 2 a firma del consigliere Guangi Salvatore che di seguito di riporta:

Emendamento n. 2

Sostituire all'Art. 4, comma 3 la parola " *dal contribuente*" con " *dall'Ente*" assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il consiglio la ha approvata alla unanimità.(**allegato n. 2**)

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di Iniziativa consiliare. n. 1 del 22/02/2023 e, assistita dagli scrutatori, Gennaro Acampora e Sergio D'Angelo, accerta la presenza in aula di n. 28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 28

Voti Contrari: //

Astenuti: //

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, alla unanimità dei presenti il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della proposta di deliberazione di Iniziativa consiliare. n. 1 del 22/02/2023 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali con n. 2 emendamenti che di seguito si trascrivono:

Emendamento n. 1

Sostituire all'Art. 3, comma 3 la parola " *dal contribuente*" con " *dall'Ente*";

Emendamento n. 2

Sostituire all'Art. 4, comma 3 la parola " *dal contribuente*" con " *dall'Ente*".

La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, la deliberazione adottata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, alla unanimità, dichiara ai sensi del comma 4, art. 134, del T.U. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Parere del Collegio dei Revisori dei conti reso con nota PG/2023/223035 del 14/03/2023;
- n. 2 Emendamenti (allegato n. 1 e n. 2);
- Deliberazione di Iniziativa consiliare. n. 1 del 22/02/2023, composta da n.11 pagine, progressivamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbatì

Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:


Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Maria Aprea

La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Amato

Deliberazione di C.C. n. 12 del 22/03/2023 composta da n.4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 16 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/04/23 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile 

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000 è stato comunicato con nota PG. al

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000

Addi 15.04.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari 

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

AREA ENTRATE
ASSESSOR. AL BILANCIO

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;


Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi 15.04.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari





COMUNE DI NAPOLI

Area Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento
U.O. Collegio Revisori dei conti

Pg/2023/218003

DEL 13.03.2023

- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
- Al Sindaco
- Alla Presidente del Consiglio Comunale
- All' Assessore al Bilancio
- Al Segretario Generale
- Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di Iniziativa consiliare n. 1 del 22/02/2023.

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale
d'ordine**

Dott. Giovanni Ranallo



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 13/03/2023

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. 1 del 22.02.2023. Approvazione del Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali .

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di Marzo , si è riunito, in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA	Presidente
dr. Raffaele PIA	Componente
dott.ssa Teresa DEL PRETE	Componente


per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*
- *che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 30 aprile 2023;*
- *che il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022 è fissato al 30 aprile 2023;*

CONSIDERATO

- *che con il provvedimento in esame , a firma del consigliere Sergio D'Angelo, si propone al Consiglio di approvare il Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali;*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che mediante l'applicazione dell'istituto della compensazione si producono rilevanti risultati in termini di potenziale riduzione dei fondi da accantonare per passività potenziali (in relazione ai giudizi sia attivi che passivi che il Comune può essere chiamato a sopportare per il recupero delle somme dovute, come per il mancato tempestivo pagamento), per crediti di dubbia esigibilità (tenuto conto che la compensazione del credito comunale con il debito comunale determina, contestualmente, sul piano finanziario, l'accertamento di entrata di una somma che non si è riuscito a riscuotere), per ritardo nei pagamenti;
- che tale misura favorisce sia i contribuenti/utenti, sia la situazione finanziaria dell'Ente;

TENUTO CONTO


- che ai sensi dell'art.52 comma 1 del D. Lgs. N. 446/1997" le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- che ai sensi dell'art.1 comma 167 della Legge 27/12/2006, n. 296 gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

VISTO

- il Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, composto da nr. 6 articoli, allegato alla Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. 1 del 22/02/2023;

LETTO

- il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal dirigente dell'Area Entrate, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO, VISTO E LETTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole”, ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. 1 del 22.02.2023.

RAMMENTA

- che ai sensi dell'art. 48 bis del D.PR 602/73, la pubblica amministrazione prima di effettuare pagamenti di importi superiori a €. 5.000,00 debba verificare “se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
- che per la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute dall'Ente per il pagamento delle entrate comunali, che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia riferito a servizi indispensabili di cui al DM 28/05/98.

Napoli, 13/03/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Raffaele Pia - Componente

dott.ssa Teresa Del Prete - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

(allegato n. 1 e n. 2)

Deliberazione di Iniziativa consiliare n. 1 del 22/02/2023 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la compensazione delle entrate comunale

Emendamento n. 1

Sostituire all'Art. 3, comma 3 la parola “ *dal contribuente*” con “ *dall'Ente*”

Emendamento n. 2

Sostituire all'Art. 4, comma 3 la parola “ *dal contribuente*” con “ *dall'Ente*”

Firmato
Il consigliere
Salvatore Guangi

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

PREMESSO

- che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;
- che il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

CONSIDERATO

- che in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;
- che, come evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione Lombardia – con parere 251/2017 *"in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore...."*;
- che la *ratio* dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito.
- che in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione, la sezione della Corte dei Conti della Basilicata, con delibera n. 123/2013 ha avuto altresì modo di ricordare che:
 - *"già l'art. 69 comma 1 del R.D. N. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito"*;
 - dalla circostanza che l'art. 1246 del c.c. esclude la compensazione tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette al contrario di argomentare che *"non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale"* in concreto, dunque, non *"può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali"*;
- che anche il T.A.R. Lazio con sentenza n. 2659 del 16/02/2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato;

ⓧ

- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3795/2014, ha evidenziato che l'art. 1242 c.c. prevede che ricorre la compensazione in tutti i casi in cui due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, mentre l'art. 1246, n. 4., c.c. esclude la compensazione solo in presenza di rinuncia "preventivamente" fatta dal debitore. Correlate le due norme, deve ritenersi che la compensazione legale operi automaticamente e, nella specie, l'amministrazione regionale non ha espresso volontà di rinunciarvi, ma, anzi, ha manifestato volontà contraria, come si evince dalla corrispondenza tra gli enti, acquisita in atti>..

RITENUTO

- opportuno di dovere adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dell'Ente;

- in particolare, mediante l'applicazione dell'istituto della compensazione si producono rilevanti risultati in termini di potenziale riduzione dei fondi da accantonare per passività potenziali (in relazione ai giudizi sia attivi che passivi che il Comune può essere chiamato a sopportare per il recupero delle somme dovute, come per il mancato tempestivo pagamento), per crediti di dubbia esigibilità (tenuto conto che la compensazione del credito comunale con il debito comunale determina, contestualmente, sul piano finanziario, l'accertamento di entrata di una somma che non si è riuscito a riscuotere), per ritardo nei pagamenti;

- insomma, si tratta di una misura che favorisce sia i contribuenti/utenti, sia la situazione finanziaria dell'Ente;


RAVVISATA, quindi, l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito.

RITENUTO indispensabile intervenire per normare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

PROPONGO

Al Consiglio Comunale di deliberare l'approvazione del regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente proposta.

Sergio D'Angelo
Napoli SolidaLe Europa Verde



SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Compensazione verticale

Art. 4 – Compensazione orizzontale

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 – Disposizioni finali

③

8

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia riferito a servizi indispensabili di cui al Decreto 28 maggio 1993 del Ministero dell'Interno.

2. La domanda di compensazione va effettuata al Servizio comunale nei confronti del quale il soggetto richiedente vanta un credito e deve contenere l'indicazione dei debiti per i quali si chiede l'estinzione, anche parziale, attraverso la compensazione.

La richiesta va effettuata mediante pec presso la quale si elegge il domicilio digitale.

3. L'attività istruttoria viene espletata dal Servizio responsabile del procedimento di liquidazione del credito certo liquido ed esigibile.

3. Verificata l'esistenza del credito certo liquido ed esigibile, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, il responsabile chiede al Servizio comunale responsabile dell'entrata nei confronti dei quali il contribuente/cittadino ha una pendenza, se effettivamente è presente un debito ed in quale misura è compensabile. Questo riscontra in massimo dieci giorni dalla richiesta.

4. Il responsabile di cui al comma 3, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.

5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante pec presso il domicilio digitale eletto.

6. La compensazione non è ammessa per le somme da versare direttamente allo Stato a titolo di Iva e ritenuta d'acconto o d'imposta, per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento.

7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

8. I Servizi comunali predispongono la modulistica da utilizzare al fine di facilitare la richiesta di compensazione da parte del contribuente/creditore.

Art. 3

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Servizio responsabile dell'entrata ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:



o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;

o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;

o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Servizio responsabile dell'entrata come previsto dall'articolo 2 ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;

o esposizione delle somme che intende estinguere con la compensazione distinte per annualità e tipologia di entrata;

o attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso;

o documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5

Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo creditore/contribuente, su richiesta dello stesso, quando debiti e crediti risultano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.



2. I creditori/contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni, prestazioni di servizi o di altra natura, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare richiesta di compensazione al Servizio responsabile della spesa come previsto dall'articolo 2 ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:

o generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

o esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

o importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;

o affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

4. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione della compensazione, il Servizio responsabile della spesa adotta i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal creditore/contribuente;

- distinzione nell'atto di liquidazione dell'importo da corrispondere direttamente al creditore (per eccedenza rispetto alla compensazione) ed importo da trattenere in compensazione per il recupero del debito a carico del contribuente con indicazione della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;

- richiesta contestuale al Servizio responsabile dell'entrata di predisposizione della disposizione di incasso per l'introito in bilancio delle somme trattenute in compensazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

2. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



Molto Sabadin
per il parere di
regolarità contabile
Gm

Al Servizio Segreteria del Consiglio comunale e Gruppi
consiliari

e. pe. All'Assessore al Bilancio
Al Segretario generale

PG/2023/ 163254
del 24/02/2023

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: PG/2023/56 del 22/3/23


"Approvazione del Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali" a firma del consigliere
Sergio D'Angelo – Parere di regolarità Tecnica

Si riscontra la nota PG2023/158443 con la quale viene trasmessa la proposta di deliberazione in oggetto per
l'espressione del parere di regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente
parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.

Il dirigente dell'Area Entrate
Paola Sabadin





COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale
e Gruppi Consiliari

diff. febbraio

W

PG/2023/172335
del 28/02/2023

e.pc. All'Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare : n. 1 del 22.02.2023(PG/2023/56) " Approvazione del Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali" a firma del Consigliere Sergio D'Angelo.

La proposta in esame approva il Regolamento per la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia riferito a servizi indispensabili di cui al DM 28.05.1998, in applicazione dell'art. 1 comma 167 della legge 296 del 27.12.2006 e dell'art. 8 comma 1 legge 212/2000 e successive modificazioni.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000 nei termini di " Favorevole".

Tanto premesso, si rappresenta che la compensazione crediti/debiti, per i debiti superiori a € 5.000,00 deve essere preceduta,dalle verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

Con la precisazione sopra indicata, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli,28.02.2023

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

Per

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento per la compensazione delle entrate comunali”.

Osservazioni del Segretario Generale

Con la presente proposta di deliberazione si propone di approvare il Regolamento per la compensazione delle entrate comunali.

Sulla proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Entrate, espresso in termini favorevoli.

Il parere di regolarità contabile, anch'esso favorevole, reca la seguente precisazione: *“la compensazione crediti/debiti, per i debiti superiori a € 5.000,00 deve essere preceduta dalle verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73”*.

La proposta di Regolamento in oggetto – da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nell'esercizio del diritto di iniziativa consiliare sancito dall'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 36, comma 1, dello Statuto - persegue la finalità di *“adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dall'Ente”* attraverso *“una misura che favorisce sia i contribuenti/utenti, sia la situazione finanziaria dell'Ente”*.

Il testo regolamentare è costituito da sei articoli, disciplinanti vari aspetti del procedimento di compensazione delle entrate, distinto per compensazione verticale (relativa ad entrate della *“medesima tipologia”*) e compensazione orizzontale (afferente a *“tipologie di entrate comunali differenti”*).

L'ambito di applicazione del Regolamento è definito all'art. 2, comma 1, facendo richiamo alle seguenti norme in materia di entrate tributarie:

- art. 1, comma 167, della L. 296/2006, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di compensazione di crediti e debiti tributari;
- art. 8, comma 1, della L. 212/2000, che consente l'estinzione delle obbligazioni tributarie mediante compensazione.

L'ambito di applicazione viene, comunque, ulteriormente circoscritto ai soli crediti certi, liquidi ed esigibili riferiti ai servizi indispensabili indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 28.5.1983 (al cui art. 1 si stabilisce che i servizi indispensabili dei Comuni sono i servizi connessi agli organi istituzionali e all'ufficio

S.L.



tecnico e i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, leva militare, polizia locale, polizia amministrativa, protezione civile, tutela della sicurezza pubblica, istruzione primaria e secondaria, necroscopici e cimiteriali, distribuzione dell'acqua potabile, fognatura e depurazione, nettezza urbana, viabilità, illuminazione pubblica, ecc.).

Si evidenzia che l'art. 5 del Regolamento, da leggersi in combinato disposto con il citato art. 2, contempla la possibilità di compensare anche i debiti relativi alle entrate extratributarie ed i crediti vantati *“in relazione a cessioni di beni, prestazioni di servizi o di altra natura”* con le *“somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali”*.

La compensabilità dei crediti vantati dagli operatori economici affidatari di contratti pubblici è disciplinata dall'art. 28–quater, comma 1, del D.P.R. 602/1973, come modificato, da ultimo, con D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022), in cui si prevede che *“A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche [...] per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.”*. L'art. 5 del Regolamento proposto sembra, quindi, estendere la compensabilità dei crediti cd. commerciali anche ai creditori che non abbiano debiti già iscritti a ruolo.

Si rileva, inoltre, che a differenza di quanto previsto dal citato art. 28-quater, risultano, fra l'altro, escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento proprio *“le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento”* (art. 2, comma 6).

Si richiama, infine, l'attenzione, ai fini della concreta applicazione del regolamento in oggetto, qualora approvato, sull'affidamento in concessione delle attività di accertamento, riscossione sollecitata e riscossione coattiva delle entrate comunali, la cui proposta di project financing è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 233/2022; tale proposta, denominata *“NOV.it – obiettivo valore”*, prevede, infatti, la concessione di molteplici servizi afferenti alla gestione delle entrate, ivi inclusa, *“la gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito/accertamento/recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva”*.

In considerazione degli aspetti prettamente tecnici che connotano il testo regolamentare proposto, il quale disciplina anche aspetti procedurali di natura tecnico/organizzativa che troverebbero sede più idonea nell'ambito di un più ampio

S.L.

processo di revisione del Regolamento generale delle Entrate dell'ente (risalente all'anno 2008), assumono particolare rilievo le valutazioni svolte dalla dirigenza in sede di espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Premesse tali considerazioni, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto”*.

Monica Cinque

S.L.

